



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

Ordinanza n.53.....

Giovinazzo, li. 17 NOV. 2011

OGGETTO: REITERO OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE DEGLI IMMOBILI UBICATI LUNGO L'EX STRADA STATALE N.16 TRATTO GIOVINAZZO-BARI/S.SPIRITO.

IL SINDACO

Premesso che:

- con precedente ordinanza n.107 del 18/10/2010 ordinava a tutti i proprietari, detentori o gestori, a qualsiasi titolo, di immobili ubicati lungo la ex strada statale n.16 tratto Giovinazzo-Bari/S.Spirito, di inoltrare all'AQP S.p.A. di Bari – Via Vitt. Emanuele Orlando istanza di allacciamento alla pubblica rete fognaria di nuova realizzazione;
- allo stato non risulta che per molti utenti si sia ancora provveduto nei termini disposti dalla predetta ordinanza n.107/2010;
- lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali;
- il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n. 5 del 03.11.1989 - art. 3 (Disciplina delle pubbliche fognature), il quale prevede che:
 - a. *"nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa"*;
- il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale contrasta, anche, con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

Visto il D. Lgs. 152/2006 in particolare l'art 100 e seguenti;

Visto il D. Lgs. n. 141/99 e la L. Regionale n. 28 del 1999 che individuano in Acquedotto Pugliese S.p.A. (nel seguito: AQP) il Soggetto Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito: S.I.I.) nei Comuni ricompresi nell'ATO Puglia fino al 31.12.2018;

Vista la Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n 107 del 18/10/2010 ad oggi largamente disattesa;

Ritenuto di dover intervenire;

ORDINA

Al Sig. destinatario della presente Ordinanza, come da elenco allegato, il cui scarico fognario proveniente dall'impianto interno non risulta allacciato alla rete fognaria gestita da AQP:

1. di procedere alla richiesta ad AQP di allacciamento alla rete fognaria cittadina entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente Ordinanza;
2. di procedere alla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dello stesso, che verrà inviato dall' Acquedotto Pugliese al destinatario della presente Ordinanza.

In mancanza di richiesta di allacciamento o di accettazione del preventivo/contratto nei termini stabiliti di cui sopra,

il **SINDACO**

ORDINA

1. ad AQP di procedere ad effettuare accertamenti tecnico-amministrativi, anche con sopralluoghi in sito, per verificare la fattibilità tecnica dell'allacciamento alle opere fognarie in esercizio gestite da AQP dell'utenza risultata inadempiente alla presente ordinanza;
2. in conseguenza delle risultanze dei suddetti accertamenti, di realizzare l'allaccio dell'utenza di cui trattasi alle suddette opere fognarie, nonché di procedere alla relativa contrattualizzazione d'ufficio con addebito, in un'unica soluzione, del costo dell'impianto realizzato per effetto della presente Ordinanza nella fattura del S.I.I., unitamente alla tariffa del servizio di allontanamento e depurazione.

In questo caso, resta inteso che AQP realizzerà l'allaccio dalla condotta stradale fognaria fino al pozzetto-sifone, collocato ad insindacabile valutazione tecnica dello stesso Gestore del S.I.I.

ORDINA

al Sig. destinatario della presente Ordinanza:

1. di provvedere, a sua totale cura e spese, all'adeguamento del proprio impianto interno fognario in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso possano confluire verso tale pozzetto-sifone e quindi essere smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica;
2. di dismettere, a sua totale cura e spese, il sistema di smaltimento delle acque reflue diverso dal collettamento alla rete pubblica di fognatura nera, con lo svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio, disinfezione e riempimento delle stesse con materiale inerte litoide, provvedendo, altresì, al collegamento dell'impianto interno privato non appena AQP provvederà alla costruzione dell'allacciamento fognario di cui sopra.

La presente Ordinanza, ha valore sin da ora anche come Autorizzazione alla manomissione delle sedi stradali comunali interessate dai lavori che dovrà svolgere AQP, che avrà cura di inviare preventivamente a questo Comune l'indicazione del tratto di viabilità soggetta ai lavori di allacciamento di cui trattasi ed i tempi di avvio e termine degli stessi.

Al fine di ottenere l'allacciamento alla rete fognaria pubblica e l'attivazione della somministrazione del relativo servizio, il destinatario della presente Ordinanza dovrà rivolgersi agli Uffici Territoriali competenti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., presentando apposita domanda, ovvero contattando il numero verde AOP 800.735.735.

Si dispone, altresì, che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio LL.PP. e l'Ufficio di Polizia Municipale provvedano a far osservare quanto sopra disposto fornendo, anche, ogni utile supporto al personale di AQP;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, ex art.7 bis del DLgs 267/2000, irroghi ai destinatari della presente la sanzione di € 500,00 per accertata inottemperanza all'Ordinanza n.107 del 18/10/2010;

- la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni trenta naturali consecutivi e sul sito istituzionale del Comune: www.comune.giovinazzo.ba.it;
- la presente Ordinanza sia notificata al Sig. come da elenco;
- La presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Bari, all'ATO Puglia, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. e alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Attuazione e Gestione;
- il destinatario dell'Ordinanza dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni;

La mancata osservanza della presente Ordinanza comporta la denuncia alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 650 del Codice Penale nonché l'irrogazione di sanzione amministrativa di € 500,00 ex art. 7 bis del DLgs 267/2000;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si informa infine che il prezzo e le modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari è attualmente regolamentato dal "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art. 24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell 'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" sottoscritto il 28 aprile 2005 tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato (ATO Puglia) e l'Acquedotto Pugliese S.p.A..

Responsabile del Procedimento
Il Dirigente 3° Settore
(Arch. Vincenzo TURTURRO)



SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO